



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Lavoro

**Settore Servizi per il Lavoro di
Arezzo, Firenze e Prato**

**FIRENZE SERVIZIO GIURIDICO DEL
LAVORO-VERTENZE SINDACALI**

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 Aprile 2016 presso la Regione Toscana Direzione Lavoro Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato alla presenza del funzionario incaricato Dott.ssa Toscano Carmela si sono incontrati:

- La Società PAM PANORAMA SPA con sede legale in Venezia ed unità produttiva Campi Bisenzio nelle persone del Dottor Paolo Zanucco in qualità di Responsabile della Direzione Lavoro e Relazioni Industriali dell'azienda, il dottor Alessandro Calvani in qualità di Responsabile delle Risorse Umane per la Regione Toscana, la Dottoressa Elena Di Matteo e del Dottor Sandro D'Alessandro. In rappresentanza dei lavoratori dell'azienda la RSA assistita da Elisa Luppino della Filcams- Cgil, Giuseppe Viviano della Fisascat- Cisl e Roberto Tavano della Uiltucs-Uil.

PREMESSO CHE

- La Società PAM PANORAMA SPA con lettera del 18 Gennaio 2016 ha aperto una procedura di mobilità ai sensi degli art. 4 e 24 della Legge 223/91 per n. 45 unità lavorative resisi definitivamente esuberanti alle esigenze organizzative dell'azienda presso il punto vendita ubicato presso il Centro Commerciale "I Gigli" di Campi Bisenzio.
- La procedura si è resa necessaria per i motivi che sono stati evidenziati nella comunicazione del 18 Gennaio 2016 di avvio della stessa, che si intendono integralmente richiamati nella presente premessa.
- Con comunicazione del 07 Marzo 2016 la Società ha comunicato la conclusione della prima fase della procedura con la richiesta di attivazione del tavolo procedurale per esperire un tentativo di conciliazione così come previsto dalla normativa vigente.
- Con nota del 14 Marzo 2016 la Regione Toscana Direzione Lavoro Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato, procedeva alla convocazione delle parti per il 18 Marzo 2016.
- Le parti si sono incontrate presso la Regione Toscana Direzione Lavoro Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato in data 18 Marzo 2016, 05 Aprile 2016 e in data odierna, prorogando così tacitamente i termini della presente procedura di mobilità.
- In data 18 Aprile 2016 è stato firmato fra le parti un verbale di accordo presso la Regione Toscana Direzione Lavoro Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato per il ricorso al Contratto di Solidarietà difensivo per 12 mesi, salvo eventuale proroga, a decorrere dal 05 Giugno 2016 per 12 mesi per un massimo di n. 137 lavoratori.

PREMESSE

Le premesse sono parte integrante del presente accordo;

GESTIONE DEGLI ESUBERI EX LEGGE N. 223/91.

1

Nell'arco della durata del Contratto di Solidarietà difensivo Società PAM PANORAMA SPA attuerà un piano di gestione degli esuberi che prevede il ricorso alle azioni di seguito indicate:

1. Collocazione in mobilità attraverso uscite incentivate

La Società durante il periodo di utilizzo del Contratto di Solidarietà Difensivo potrà procedere alla collocazione in lista di mobilità di un numero massimo di 30 unità lavorative , utilizzando in deroga a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 223/91 , l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento.

La Società corrisponderà a titolo di incentivo all'esodo ai suddetti lavoratori un importo pari ad euro 19.500,00 lordi. Detto importo sarà riparametrato proporzionalmente per i lavoratori occupati con contratto di lavoro part- time . L'importo identificato come incentivo all'esodo sarà corrisposto previa firma del verbale individuale di conciliazione con valenza transattiva ai sensi degli art. 410 e 411 del cpc. L'azienda inoltre corrisponderà ai suddetti lavoratori il tfr, le spettanze tutte di fine rapporto nei termini previsti dalla normativa vigente.

2 Ricollocazione interna

La Società, al fine di evitare i licenziamenti e previo confronto con le OO.SS. di categoria, potrà effettuare dei trasferimenti presso proprie unità produttive collocate nella Provincia di Firenze nel rispetto dei sottoelencati criteri: con priorità le esigenze tecnico organizzative (part-time- full-time ,livello contrattuale e mansione,) in subordine la volontarietà , in assenza di consensi la minor distanza dalla residenza dell'interessato rispetto alla nuova sede di lavoro. Ai lavoratori trasferiti la Società corrisponderà a titolo di indennità di trasferimento una somma una tantum pari al costo dell'abbonamento mensile per 12 mesi per i mezzi pubblici per la tratta Campi Bisenzio – Firenze .


Nella determinazione della scadenza, le parti hanno esercitato la facoltà di deroga e proroga dei termini previsti dall'art. 8 comma 4 della Legge 236/93 e comunque entro e non oltre il termine finale nell'utilizzo del Contratto di Solidarietà.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti si danno reciprocamente atto che la procedura di cui agli artt. 4 e 24 del Legge 223/91 è stata espletata ed esaurita.


Il contenuto del presente verbale di accordo è stato approvato dalla maggioranza dei lavoratori riuniti in assemblea in data 11 Aprile 2016 ,che hanno conferito mandato alle OO.SS. alla firma del presente verbale di accordo. Il verbale di assemblea è depositato agli atti presso la Regione Toscana Direzione Lavoro Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato

Letto confermato sottoscritto

L'azienda



La RSA



Roberto Neri
Luisa I
Anna Cecchi

Regione Toscana-Direzione Lavoro

Le OO.SS.



Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze

Dott.ssa Toscano Carmela



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Lavoro

**Settore Servizi per il Lavoro di
Arezzo, Firenze e Prato**

**FIRENZE SERVIZIO GIURIDICO DEL
LAVORO-VERTENZE SINDACALI**

ACCORDO SINDACALE SULL'UTILIZZO DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

In data 18 Aprile 2016 presso la Regione Toscana Direzione Lavoro Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo - Firenze e Prato alla presenza del Funzionario incaricato Dottoressa Toscano Carmela si sono incontrati:

L'azienda PAM PANORAMA SPA con sede legale a Spinea (Ve) e punto vendita a Campi Bisenzio presso il Centro Commerciale " I Gigli " nelle persone del Dottor Paolo Zanucco e del Dottor Alessandro Calvani, della Dottoressa Elena Di Matteo e del Dottor Sandro D'Alessandro.

In rappresentanza dei lavoratori la RSA aziendale assistiti da Elisa Luppino della Filcams Cgil , da Giuseppe Viviano della Fisascat- Cisl e da Roberto Tavano della Uiltucs-UIL.

Premesso che

PAM PANORAMA SPA è un'azienda che opera nel settore della grande distribuzione commerciale con diversi punti vendita sul territorio nazionale. In particolare il punto vendita ubicato presso il Centro Commerciale " I Gigli " di Campi Bisenzio (FI) , è stato colpito in questi ultimi anni da una progressiva riduzione dei ricavi ,determinata non solo dalla generale flessione dei consumi anche alimentari che caratterizza l'attuale congiuntura economica, ma anche dall'aumento dell'offerta sul territorio Firenze/Prato con la nascita di nuovi punti vendita di insegne presenti sul territorio nazionale , che hanno di fatto ridotto la quota di mercato e il bacino di penetrazione dell'ipermercato. In particolare negli anni 2014 e 2015 l'ipermercato ubicato presso il Centro Commerciale " I Gigli " di Campi Bisenzio ha registrato un calo del fatturato di circa il 10,7 % e le previsioni per il primo semestre del 2016 confermano questa tendenza al ribasso.

Inoltre la Società ha avviato una riduzione di oltre un quarto della superficie di vendita conseguente ad un programma di ristrutturazione che interesserà l'intero ipermercato e modificherà sostanzialmente l'offerta commerciale in termini di spazi espositivi che di assortimento. La data prevista per la fine dei lavori è indicativamente Luglio/Agosto 2016.

Per queste ragioni in data 18 Gennaio 2016 PAM PANORAMA SPA ha aperto un procedura di mobilità ai sensi degli art. 4 e 24 della Legge 223/91 per n. 45 unità lavorative occupati presso il punto vendita ubicato presso il Centro Commerciale " I Gigli " di Campi Bisenzio.

La Società occupa attualmente a livello nazionale n. 7.368 dipendenti, presso il punto vendita di Campi Bisenzio, a oggi, n.139 ed applica il CCNL Terziario –Distribuzione e Servizi, (ipotesi di accordo del 25 Febbraio 2011 modificato e sottoscritto definitivamente in data 06 Aprile 2011 che trova temporanea applicazione presso la Società) attuando un orario di lavoro di 40 ore settimanali..

La Società nel quinquennio precedente ha utilizzato per far fronte alla grave situazione aziendale e per evitare licenziamenti la Cassa Integrazione Straordinaria per crisi ed il Contratto di Solidarietà difensivo. La Società sta utilizzando a tutt'oggi il Contratto di Solidarietà difensivo per 12 mesi a decorrere dal 03 Maggio 2015 al 02 Maggio 2016 ,autorizzato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 91663 del 04 Settembre 2015

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

- A.** Al fine di evitare l'impatto sociale derivanti dalla collocazione in lista di mobilità del personale individuato in esubero, tenuto conto anche dei programmi finalizzati al superamento della crisi messi in campo dalla Società, le parti convengono di utilizzare lo strumento del contratto di solidarietà difensivo ,di cui all'art. 21 comma 1 lette. c) del Decreto Legislativo 148/2015, per un periodo di 12 mesi, salvo eventuale proroga, a decorrere dal 05 Giugno 2016 .
- B.** Il contratto di solidarietà difensivo interesserà fino ad un massimo di n. 137 unità lavorative e la riduzione sul complessivo montante ore medio settimanale risulta essere pari ad una percentuale del 18,50 valido su base settimanale e per l'intero periodo interessato alla solidarietà.

Tale orario dovrà tenere conto dell'organizzazione del lavoro e delle esigenze connesse a maggiori picchi produttivi.

- C.** In particolare, le parti concordano che di norma la riduzione dell'orario per i vari reparti produttivi, a copertura dei citati esuberanti avverrà, quanto più possibile a mezzogiorno secondo schemi articolati dal lunedì al venerdì per la generalità delle aree, con eventuali compensazioni all'interno della settimana/mese, fermo restando, tuttavia, la possibilità per inderogabili esigenze tecnico/produttive ed organizzative di lavoro, di individuarne nell'ambito del mese, una diversa collocazione e fruizione, al fine di garantire all'azienda un'adeguata flessibilità, efficienza e velocità di risposta.



In ogni caso le parti concordano che, vista la complessità dell'organizzazione aziendale e al fine di salvaguardare la sua competitività, potranno essere previste diversificazioni dell'orario anche all'interno del medesimo reparto o servizio al fine di non pregiudicare l'azione di rilancio dell'azienda e comunque nel rigoroso rispetto delle disposizioni del CCNL.

Quanto previsto dai commi precedenti sarà oggetto di contrattazione a livello aziendale.

I part time orizzontali e verticali, saranno interessati dal CDS settimanale, in misura proporzionale rispetto alla % di riduzione dell'orario di lavoro, prevista per gli altri lavoratori. Per quanto concerne i Part time orizzontali, la prestazione lavorativa a fronte della riduzione dell'orario, verrà comunque concentrata in modo tale da garantire una prestazione giornaliera non inferiore alle 3 ore.

L'articolazione sarà oggetto di confronti a livello aziendale.

- D.** Le parti si danno atto, che lo strumento della solidarietà, stante l'attuale organizzazione del lavoro, è il più rispondente alle esigenze aziendali e consente di evitare la riduzione del personale.
- E.** Lo strumento della solidarietà sarà applicato a tutto il personale sopra individuato, con l'eccezione dovuta a:
- a) motivi di Legge
 - b) infungibilità delle mansioni, con necessità di presenza per l'intero orario contrattuale, senza possibilità di diversa distribuzione dell'attività nell'arco della settimana e del mese.

La non applicazione sarà oggetto di informativa alle OO.SS. / RSA.

- F.** Per la copertura del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione di orario, verrà richiesto il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 148/2015.
- G.** A fronte della riduzione di orario sopra definita, la retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti contrattuali e di legge, verranno riproporzionati all'orario definito. Per quanto concerne le ferie e i rol/ ex festività gli stessi matureranno per intero durante l'orario effettivo di lavoro e saranno retribuiti dall'azienda, mentre per la copertura della parte restante sarà richiesta l'intervento dell'integrazione salariale.

Comunque su tutti gli strumenti contrattuali e legali, si richiamano le norme di legge che disciplinano il CDS di tipo difensivo ai sensi del Decreto Legislativo 148/2015..

- H.** Il contratto di solidarietà sarà effettuato con anticipo da parte dell'azienda..
- I.** Fermo restando la possibilità di mobilità interna, è fatto salvo il diritto dell'azienda di assumere quelle specifiche professionalità che si dovessero rendere necessarie per il funzionamento per specifici settori, anche a seguito di assenze di lunga durata intervenute a qualsiasi titolo di personale interno.

- J. Con riferimento all'Art. 5 della L. 236/93, le parti convengono espressamente che in base alle esigenze tecniche organizzative e produttive, potrà essere incrementato l'orario di lavoro dei singoli dipendenti e potrà essere modificata la riduzione dell'orario di lavoro o sospesa temporaneamente, la riduzione prevista dal CDS, dando tempestiva e preventiva comunicazione alle OO.SS./ RSA e agli organi istituzioni competenti.

In tal caso, quando si rendesse necessario incrementare l'orario di lavoro, senza la possibile ricollocazione della riduzione nell'arco del mese, la Società corrisponderà per le ore aggiuntive e fino alle 40 ore settimanali o fino al minor orario settimanale contrattuale per il personale occupato con contratto di lavoro part-time, la retribuzione contrattuale normale e non chiederà naturalmente, l'intervento integrativo, secondo quanto previsto dal c. 12 dell'Art. 5 della Legge richiamata. Conseguentemente le eventuali ore prestate in più rispetto all'orario concordato e al di fuori del regime di compensazione, nel limite delle 40 ore settimanali, dovranno essere approvate dalla direzione aziendale e inoltre non daranno titolo alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro supplementare o straordinario in quanto andranno a riduzione del contratto di solidarietà.

- L. Con riferimento al D.M. N. 94033 DEL 13 Gennaio 2016, potranno essere ammesse prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il normale orario contrattuale settimanale/mensile, alla presenza di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva.

- M. Le parti si incontreranno in appositi incontri per verificare la possibilità di integrare momenti formativi, anche presso lo stabilimento, rivolti ai dipendenti coinvolti al fine di poter agevolare un percorso di flessibilità delle competenze, utilizzando per tale attività le risorse pubbliche e contrattuali messe a disposizione secondo le normative vigenti

- N. L'elenco dei lavoratori interessati alla solidarietà, con la relativa qualifica e reparto di appartenenza, è allegato al presente verbale che sarà allegato alla domanda che l'azienda si impegna a presentare al Ministero del Lavoro per ricorrere all'istituto della solidarietà difensivo. L'individuazione del personale da porre in Contratto di Solidarietà difensivo è stata effettuata nel rispetto del principio della non discriminazione diretta ed indiretta, dei principi delle pari opportunità e dei criteri obiettivi, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative.

- O. In caso di mancata autorizzazione, le parti concordano di incontrarsi tempestivamente per verificare quali ammortizzatori sociali possono essere utilizzati in alternativa al CDS stesso.

La gestione del presente accordo sarà oggetto di verifica e monitoraggio bimestrali, ed in quelle occasioni l'azienda sarà disponibile a fornire alle rappresentanze sindacali, i dati consuntivi del bimestre precedente relativo alle ore effettuate oltre che sulla programmazione dell'orario del bimestre successivo.




Le parti contraenti inoltre si incontreranno per stabilire, in relazione ad altri fatti significativi (ad esempio dimissioni volontarie, trasformazioni part time, etc) che contribuiscono alla riduzione strutturale degli esuberanti, i conseguenti decrementi delle ore di integrazione salariale e le modalità applicative.

- P.** Le parti inoltre concordano di incontrarsi presso la Regione Toscana Direzione Lavoro Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo - Firenze e Prato entro il mese di Ottobre 2016 per un monitoraggio e una verifica sull'utilizzo del contratto di solidarietà
- Q.** Il contenuto del presente verbale di accordo è stata approvato dalla maggioranza dei lavoratori riuniti in assemblea in data 11 Aprile 2016, che hanno conferito mandata alle OO.SS. alla firma del presente verbale di accordo. Il verbale di assemblea è depositato agli atti presso la Regione Toscana Direzione Lavoro Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo - Firenze e Prato.

Letto, approvato e sottoscritto


L'Azienda



La RSA



Le OO.SS.



Regione Toscana
Direzione Lavoro
Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo - Firenze e Prato
Dott.ssa Toscano Carmela

